

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 ottobre 2016, in Modena,

tra

- l'azienda Banca popolare dell'Emilia Romagna – società cooperativa (di seguito, per brevità, “BPER”);

e

- gli Organismi Sindacali Aziendali:
 - FABI
 - FIRST – CISL
 - FISAC – CGIL
 - SINFUB
 - UGL CREDITO
 - UILCA – UIL
 - UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

premessso che

- il 21 aprile 1960 è stato sottoscritto un accordo tra l'allora Banca Popolare di Modena e la commissione interna del personale avente per oggetto l'assegnazione ed il riparto di una Partecipazione agli Utili al personale dipendente;
- il 15 aprile 2002 tra Banca popolare dell'Emilia Romagna e gli Organismi Sindacali Aziendali è stato sottoscritto un nuovo accordo avente ad oggetto il riparto della Partecipazione agli Utili al personale dipendente al fine di aggiornare e coordinare la normativa precedentemente vigente in relazione ai mutamenti legislativi ed agli accordi collettivi nel frattempo intervenuti;
- il 17 maggio 2006 Banca popolare dell'Emilia Romagna e gli Organismi Sindacali Aziendali hanno sottoscritto un verbale di accordo volto a definire una revisione della normativa per la determinazione ed il valore di Partecipazione agli Utili da ripartire fra il personale dipendente secondo i criteri di cui all'Accordo del 15 aprile 2002;
- le Parti hanno convenuto di definire i termini per la sostituzione di quanto previsto dagli Accordi sopra richiamati in tema di Partecipazione agli Utili in favore di una contestuale erogazione fissa come di seguito definita;


si è convenuto quanto segue:

Art 1. Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art 2. Evoluzione dell'istituto della Partecipazione agli Utili: trasformazione in “Assegno ad personam individuale ex Partecipazione agli Utili” (“AP individuale ex PU”)

Per il personale Bper in servizio alla data del 31/12/2016 - e a tale data destinatario dell'istituto della Partecipazione agli Utili secondo quanto previsto dagli accordi vigenti



in materia si prevede il consolidamento dell'istituto della Partecipazione agli Utili sulla base dei criteri di seguito specificati:

- (i) quantificazione dei punti riconosciuti a ciascun lavoratore interessato in base al triennio ed all'inquadramento maturato con decorrenza nel mese di dicembre 2016 secondo lo schema riportato in tabella (Allegato 1) e secondo le previsioni degli accordi in materia di Partecipazione agli Utili richiamati in premessa;
- (ii) moltiplicazione del numero di punti per un importo fisso di € 3,20 per ciascun punto (di cui al romanino (i) sopra riportato) spettante (come risultante dall'Allegato 2).

Non saranno pertanto destinatari del nuovo istituto tutte le risorse assunte o in servizio a qualunque titolo in BPER a partire dall'01/01/2017.

L'importo annuo risultante dal conteggio di cui sopra verrà pertanto consolidato ed erogato suddiviso in dodici mensilità di pari importo a titolo di "AP individuale ex PU" non assorbibile.

Tale erogazione avrà i seguenti requisiti:

- (i) resterà invariata nel tempo, salvo quanto di seguito specificato;
- (ii) non sarà computabile ai fini dei seguenti istituti: TFR, previdenza complementare e tredicesima mensilità;
- (iii) non sarà utile per i conteggi base per incentivi legati alla manovra sul personale di cui all'Accordo del 14 agosto 2015;
- (iv) sarà assorbibile fino a capienza unicamente in caso di avanzamenti di ruolo nell'ambito della categoria dei Dirigenti che comportino il passaggio alla qualifica di VDC/DC/VDG/DG;
- (v) non sarà rivalutabile;
- (vi) sarà riproporzionata in base all'orario di lavoro di ciascun dipendente;
- (vii) verrà corrispondentemente ridotta in modo proporzionale in caso di assenza senza diritto all'intero trattamento economico;
- (viii) l'erogazione mensile dell'importo consolidato avverrà a far data dal mese di gennaio 2017 (coincidenza del criterio di cassa e competenza).

L'istituto della Partecipazione agli Utili verrà pertanto erogato in ultima istanza (secondo le previsioni dell'accordo 17 maggio 2006) nell'anno 2017 con riferimento a quanto spettante in base al risultato di bilancio 2016 (nello specifico erogazione dell'acconto nel mese di febbraio 2017 e saldo nel mese successivo all'approvazione di bilancio 2016, prevedibilmente nel mese di maggio 2017). Tale istituto, a far data dal gennaio 2017, verrà sostituito, per ciascun dipendente destinatario, dall' "AP individuale ex PU", come disciplinato nel presente Accordo.

DICHIARAZIONE OO.SS.

Le OO.SS. raccomandano all'Azienda che in caso di un forte aumento inflazionistico le parti si incontrino per verificare eventuali misure correttive.

Art 3. Specifiche previsioni per i dipendenti provenienti da Banche incorporate in Bper

Per quanto concerne i dipendenti provenienti dalle ex Banche incorporate in Bper che, secondo quanto specificato nei diversi Accordi di fusione, maturassero il diritto alla percezione della Partecipazione agli Utili in data successiva al 31/12/2016, verranno

consolidati gli importi derivanti dai punti attribuiti con ingresso al primo triennio di anzianità, secondo le modalità di cui all'Art. 2 del presente Accordo e rispettando i tempi di prima erogazione previsti dagli accordi tempo per tempo sottoscritti.

Si specifica che l'importo "AP individuale ex PU" deve intendersi sostitutivo di tutte le voci che facciano riferimento alla Partecipazione agli Utili eventualmente richiamate negli Accordi di fusione di cui agli articoli che seguono.

3.1 Ex Meliorbanca

A. Per i dipendenti rivenienti dalla fusione ex Meliorbanca si richiama quanto previsto dall'art. 9 Accordo 13 novembre 2012: il consolidamento della Partecipazione agli Utili, tramite corresponsione dell'"AP individuale ex PU", decorrerà dal mese di gennaio 2017 con riferimento alle quote individuali (punti) relative alla categoria/livello retributivo/ruolo chiave di appartenenza con decorrenza al 31/12/2016 e con attribuzione dei punti relativi al 1° triennio di anzianità.

A partire dal mese di gennaio 2017 tutto il personale ex Meliorbanca sarà destinatario di un "AP individuale ex PU" pari al 100% della Partecipazione agli Utili ad eccezione di coloro la cui RAL¹ al 31/12/2016 sia superiore ad € 70.000.

L'"AP individuale ex PU" verrà pertanto riconosciuto secondo le percentuali per soglia indicate nella tabella di seguito riportata:

AP individuale ex Partecipazione agli Utili da riconoscere ai dipendenti ex Meliorbanca				
anno di competenza	RAL ≤70.000	RAL 70.001-95.000	RAL 95.001-120.000	RAL > 120.000
2017 e seguenti	"AP individuale ex PU" pari al 100% della Partecipazione utili	"AP individuale ex PU" pari al 15% della Partecipazione utili	"AP individuale ex PU" pari al 10% della Partecipazione utili	"AP individuale ex PU" pari al 5% della Partecipazione utili

B. Per coloro che, ai sensi dell'art. 9 bis. del citato Accordo, fossero percettori già alla data del 31/12/2016 della Partecipazione agli Utili, ai fini della quantificazione dell'"AP individuale ex PU" si prenderanno a riferimento, come per la generalità dei dipendenti Bper, i punti maturati a tale data secondo la tabella di cui all'Art. 2 (Allegato 1).

Per quanto riguarda le modalità del consolidamento dell'"AP individuale ex PU" - che, come riportato all'art. 3 del presente accordo si intende sostitutivo di tutte le voci che facciano riferimento alla Partecipazione agli Utili - per il personale di cui ai punti A e B sopra richiamati, si rimanda ai criteri previsti dall'Art. 2 del presente Accordo.

3.2 Ex Serfina Banca

Per i dipendenti rivenienti dalla fusione ex Serfina Banca si richiama quanto previsto dall'art. 13 Accordo 23 maggio 2013: il consolidamento della Partecipazione agli Utili, tramite corresponsione dell'"AP individuale ex PU", decorrerà dal mese di gennaio 2020 con riferimento alle quote individuali (punti) relative alla categoria/livello

¹ Da intendersi come somma delle voci retributive fisse corrisposte in via continuativa sia con periodicità mensile che annuale e con esclusione di quelle variabili.

retributivo/ruolo chiave di appartenenza con decorrenza al 31/12/2016 e con attribuzione dei punti relativi al 1° triennio di anzianità.

Per quanto riguarda le modalità del consolidamento dell'“AP individuale ex PU” che, come riportato all'art. 3 del presente accordo si intende sostitutivo di tutte le voci che facciano riferimento alla Partecipazione agli Utili, si rimanda ai criteri previsti dall'Art. 2 del presente Accordo.

3.3 Ex Carispaq, ex Banca Popolare di Aprilia, ex Banca Popolare di Lanciano e Sulmona

Ai sensi dell'Art. 7 del Verbale di Accordo del 4 giugno 2013 che disciplinava la possibilità di richiedere il passaggio alle condizioni retributive previste presso l'incorporante entro l'anno 2016, in considerazione delle mutate condizioni del quadro retributivo complessivo previsto presso Bper, si definisce quanto segue:

A. Coloro che avessero mantenuto la retribuzione spettante nella Banca incorporata potranno optare per il passaggio alla retribuzione Bper entro il 30 novembre 2016 come stabilito dal citato Verbale; tale scelta varrà per l'anno 2016 e per gli anni successivi e darà diritto:

- per l'anno 2016 agli istituti previsti presso l'incorporante come da art. 7 del citato Verbale (l'erogazione della Partecipazione agli Utili di competenza 2016 - criterio di cassa 2017 - avverrà con riferimento al primo triennio di anzianità);


- per l'anno 2017 e successivi:

- (i) agli istituti previsti presso l'incorporante come da art. 7 del citato Verbale con esclusione delle voci che fanno riferimento alla Partecipazione agli Utili;
- (ii) al riconoscimento dal gennaio 2017 dell'istituto dell'“AP individuale ex PU” (sostitutivo di tutte le voci che facciano riferimento alla Partecipazione agli Utili) con riferimento alle quote individuali (punti) relative alla categoria/livello retributivo/ruolo chiave di appartenenza con decorrenza al 31/12/2016 e con attribuzione dei punti relativi al 1° triennio di anzianità;

B. Coloro che avessero già optato per il passaggio alla retribuzione dell'incorporante potranno rivedere, in via del tutto eccezionale ed in deroga a quanto previsto dal citato Verbale, entro il 30 novembre 2016, la scelta effettuata e ripristinare a valere dal 2016 l'impianto retributivo percepito nell'incorporata come da art. 7 del Verbale; in tale caso, tali risorse non saranno destinatarie, a partire dall'anno di competenza 2016, né della Partecipazione agli Utili né dell'“AP individuale ex PU” né degli altri istituti previsti presso Bper (come da Art.7 del Verbale). Resta inteso che tali dipendenti beneficeranno dell'erogazione ex 40%, prevista all'Art. 27 del vigente CIA BPER, dal 01/01/2023, esclusi coloro per i quali sia nel 2014 che nel 2015 è scattata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del Verbale del 4 giugno 2013 che rimarranno destinatari dell'erogazione ex 40% dal 01/01/2020.

C. Coloro che avessero già scelto il passaggio alla retribuzione prevista in BPER e non optassero per l'ipotesi di cui al punto B, saranno destinatari dell'“AP individuale ex PU” (sostitutivo di tutte le voci che facciano riferimento alla Partecipazione agli Utili), secondo le previsioni di cui all'Art. 2 del presente Accordo e con riferimento ai punti maturati da ciascun lavoratore con decorrenza al 31/12/2016.

D. Coloro che avessero mantenuto la retribuzione prevista presso l'incorporata e che non intenderanno avvalersi dell'opzione di cui al punto A, avranno confermate le



previsioni di cui all' art 7 del Verbale 4 giugno 2013 (erogazione dal 01/01/2020 dell' ex 40% prevista dal vigente CIA BPER).

3.4 Ex Banca Popolare di Ravenna, ex Banca della Campania, ex Banca Popolare del Mezzogiorno

Ai sensi dell'Art. 13 dell'Accordo del 17 dicembre 2014 che disciplinava la possibilità di mantenere le condizioni retributive previste presso l'incorporata entro l'anno 2016, in considerazione delle mutate condizioni del quadro retributivo complessivo previsto presso BPER, si definisce quanto segue:

A. Coloro che avessero mantenuto la retribuzione spettante nella Banca incorporata potranno optare per il passaggio alla retribuzione BPER entro il 30 novembre 2016 come stabilito dal citato Accordo di fusione; tale scelta varrà per l'anno 2016 e per gli anni successivi e darà diritto:

- per l'anno 2016 agli istituti previsti presso l'incorporante come da art. 13 del citato Accordo (l'erogazione della Partecipazione agli Utili di competenza 2016 - criterio di cassa 2017 - avverrà con riferimento al primo triennio di anzianità);

- per l'anno 2017 e successivi:

(i) agli istituti previsti presso l'incorporante come da art. 13 del citato Accordo con esclusione delle voci che fanno riferimento alla Partecipazione agli Utili;

(ii) al riconoscimento dal gennaio 2017 dell'istituto dell'"AP individuale ex PU" (sostitutivo di tutte le voci che facciano riferimento alla Partecipazione agli Utili) con riferimento alle quote individuali (punti) relative alla categoria/livello retributivo/ruolo chiave di appartenenza con decorrenza al 31/12/2016 e con attribuzione dei punti relativi al 1° triennio di anzianità;

Restano valide le previsioni di cui all'Art. 18 dell'Accordo 17 dicembre 2014 in riferimento alle percentuali spettanti, segnatamente: frazione dei punti spettanti nell'erogazione del primo anno (competenza 2016, erogazione 2017), e consolidamento dal 2017 dell'importo dell'"AP individuale ex PU" corrispondente al 100% dei punti spettanti a dicembre 2016.

Restano altresì confermate le previsioni di cui all'art. 15 del sopra citato Accordo di fusione, pertanto i dipendenti che passeranno alla retribuzione Bper saranno destinatari dell'erogazione 40% (prevista dall'Art. 27 del vigente CIA BPER) nella misura piena, dall'anno dal quale effettueranno la scelta.

B. Coloro che avessero già optato per il passaggio alla retribuzione dell'incorporante potranno rivedere, in via del tutto eccezionale ed in deroga a quanto previsto dal citato Accordo di fusione, entro il 30 novembre come stabilito dal citato Accordo di fusione, la scelta effettuata e ripristinare a valere dal 2016 l'impianto retributivo percepito nell'incorporata come da Art. 13 dell'Accordo; in tale caso, tali risorse non saranno destinatarie, a partire dall'anno di competenza 2016, né della Partecipazione agli Utili né dell'"AP individuale ex PU" né degli altri istituti previsti presso BPER (come da Art.13 dell'Accordo di fusione).

C. Coloro che avessero già scelto il passaggio alla retribuzione prevista in BPER e non optassero per l'ipotesi di cui al punto B, saranno destinatari dell'"AP individuale ex PU" (sostitutivo di tutte le voci che facciano riferimento alla Partecipazione agli Utili), secondo le previsioni di cui all'Art. 2 del presente Accordo e con riferimento ai punti maturati da ciascun lavoratore con decorrenza alla data del 31/12/2016.

Per l'anno di competenza 2016 rimane valida la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 14 dell'Accordo del 17 dicembre 2014.



Art.4 Applicazione normativa

Con riferimento all'istituto della Partecipazione agli Utili trasformata in "AP individuale ex PU", il presente Accordo annulla e sostituisce gli Accordi richiamati in Premessa nonché ogni altro accordo ad essi correlato relativo al suddetto istituto ed erogazioni ad essi correlate, esauendo quanto previsto in materia di erogazione dell'istituto della Partecipazione agli Utili.

Con riferimento alle Banche tempo per tempo incorporate in BPER di cui all'Art. 3, il presente Accordo si intende sostitutivo di quanto previsto in tema di Partecipazione agli Utili ed erogazioni ad essa correlate nei rispettivi Accordi di fusione sottoscritti.

La validità del presente verbale di accordo sarà subordinata all'approvazione delle Assemblee dei Lavoratori il cui esito sarà comunicato all'Azienda entro il 18/11/2016.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Società cooperativa

Organismi Sindacali Aziendali

FABI

FIRST - CISL

FISAC - CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA - UIL

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

[Handwritten signatures and notes for each union: FABI, FIRST - CISL, FISAC - CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA - UIL, UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA. Includes names like 'Maurizio...', 'Andree...', 'Silvia...', 'Andrea...', 'Roberto...', 'Giovanni...', 'Antonio...', 'Luca...', 'Stefano...', 'Giancarlo...', 'Giovanna...', 'Roberto...', 'Giovanni...', 'Antonio...', 'Luca...', 'Stefano...', 'Giancarlo...']

Allegato 1
Tabella punti

CATEGORIE E LIVELLI RETRIBUTIVI							
tabella punti	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
	TRIENNIO	TRIENNIO	TRIENNIO	TRIENNIO	TRIENNIO	TRIENNIO	TRIENNIO
Dirigenza allargata	930	1.035	1.137	1.240	1.345	1.447	1.550
QD - 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 3 <i>ex Procuratore 6</i>	870	967	1.063	1.160	1.257	1.353	1.450
QD - 4° Liv. Retr. <i>ex Procuratore 5</i>	840	934	1.027	1.120	1.214	1.307	1.400
QD - 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 2 <i>ex Procuratore 4</i>	810	900	990	1.080	1.170	1.260	1.350
QD - 4° Liv. Retr. <i>ex Procuratore 3</i>	780	867	954	1.040	1.127	1.213	1.300
QD - 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 1 <i>ex Procuratore 2</i>	750	833	917	1.000	1.083	1.166	1.250
QD - 4° Liv. Retr. <i>ex Procuratore 1</i>	720	800	880	960	1.040	1.120	1.200
QD - 4° Liv. Retr. <i>ex Procuratore grado base</i>	690	767	843	920	997	1.073	1.150
QD - 3° Liv. Retr. <i>ex Procuratore grado base</i>	690	767	843	920	997	1.073	1.150
QD - 3° Liv. Retr.	660	734	807	880	954	1.027	1.100
QD - 2° Liv. Retr. <i>(ex Quadro Super)</i>	630	700	770	840	910	980	1.050
QD - 1° Liv. Retr. <i>(ex Quadro)</i>	570	633	697	760	823	887	950
3^Area 4° Liv. Retr. <i>(ex Capo Ufficio)</i>	525	583	642	700	758	817	875
3^Area 3° Liv. Retr. <i>(ex Vice Capo Ufficio)</i>	435	483	532	580	628	677	725
3^Area 2° Liv. Retr. <i>(ex Capo Reparto)</i>	375	417	458	500	542	583	625
3^Area 1° Liv. Retr. <i>(ex Impiegato di 1^)</i>	300	337	373	410	447	483	525
2^Area 3° Liv. Retr. <i>(ex Imp. di 2^ / Op. Spec.)</i>	240	267	293	320	347	373	400
2^Area 2° Liv. Retr. <i>(ex Capo Commesso)</i>	234	260	286	312	338	364	390
2^Area 2° Liv. Retr. <i>(ex Vice Capo Commesso)</i>	219	243	268	292	316	341	365
2^Area 1° Liv. Retr. <i>(ex Commesso / Operaio)</i>	204	227	249	272	295	317	340
1^Area Liv. Retr. Unico	204	227	249	272	295	317	340

The bottom of the page contains numerous handwritten signatures and initials in black ink. These marks are scattered across the width of the page, with some appearing in the left margin and others in the right margin. The signatures vary in style, including cursive and block letters, and some appear to be initials or abbreviations.

Allegato 2

Tabella "AP individuale ex PU"

CATEGORIE E LIVELLI RETRIBUTIVI	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
(euro 3,2)	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
	TRIENNIO	TRIENNIO	TRIENNIO	TRIENNIO	TRIENNIO	TRIENNIO	TRIENNIO
Dirigenza allargata	2.976	3.312	3.638	3.968	4.304	4.630	4.960
QD - 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 3 ex Procuratore 6	2.784	3.094	3.402	3.712	4.022	4.330	4.640
QD - 4° Liv. Retr. ex Procuratore 5	2.688	2.989	3.286	3.584	3.885	4.182	4.480
QD - 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 2 ex Procuratore 4	2.592	2.880	3.168	3.456	3.744	4.032	4.320
QD - 4° Liv. Retr. ex Procuratore 3	2.496	2.774	3.053	3.328	3.606	3.882	4.160
QD - 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 1 ex Procuratore 2	2.400	2.666	2.934	3.200	3.466	3.731	4.000
QD - 4° Liv. Retr. ex Procuratore 1	2.304	2.560	2.816	3.072	3.328	3.584	3.840
QD - 4° Liv. Retr. ex Procuratore grado base	2.208	2.454	2.698	2.944	3.190	3.434	3.680
QD - 3° Liv. Retr. ex Procuratore grado base	2.208	2.454	2.698	2.944	3.190	3.434	3.680
QD - 3° Liv. Retr.	2.112	2.349	2.582	2.816	3.053	3.286	3.520
QD - 2° Liv. Retr. (ex Quadro Super)	2.016	2.240	2.464	2.688	2.912	3.136	3.360
QD - 1° Liv. Retr. (ex Quadro)	1.824	2.026	2.230	2.432	2.634	2.838	3.040
3ª Area 4° Liv. Retr. (ex Capo Ufficio)	1.680	1.866	2.054	2.240	2.426	2.614	2.800
3ª Area 3° Liv. Retr. (ex Vice Capo Ufficio)	1.392	1.546	1.702	1.856	2.010	2.166	2.320
3ª Area 2° Liv. Retr. (ex Capo Reparto)	1.200	1.334	1.466	1.600	1.734	1.866	2.000
3ª Area 1° Liv. Retr. (ex Impiegato di 1ª)	960	1.078	1.194	1.312	1.430	1.546	1.680
2ª Area 3° Liv. Retr. (ex Imp. di 2ª / Op. Spec.)	768	854	938	1.024	1.110	1.194	1.280
2ª Area 2° Liv. Retr. (ex Capo Commesso)	749	832	915	998	1.082	1.165	1.248
2ª Area 2° Liv. Retr. (ex Vice Capo Commesso)	701	778	858	934	1.011	1.091	1.168
2ª Area 1° Liv. Retr. (ex Commesso / Operaio)	653	726	797	870	944	1.014	1.088
1ª Area Liv. Retr. Unico	653	726	797	870	944	1.014	1.088